



REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA RETE DI ITINERARI SENTIERISTICI DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO E DEI COMUNI DI - ACCIANO, AIELLI, CASTEL DI IERI, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CELANO, CERCHIO, COLLARMELE, FAGNANO ALTO, FONTECCHIO, GAGLIANO ATERNO, GORIANO SICOLI, MAGLIANO DÈ MARSÌ, MASSA D'ALBE, MOLINA ATERNO, OCRE, OVINDOLI, PEScina, ROCCA DI CAMBIO, ROCCA DI MEZZO, SAN DEMETRIO NÈ VESTINI, SECINARO, TIONE DEGLI ABRUZZI

Rocca Di Mezzo luglio 2021

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA RETE DI ITINERARI SENTIERISTICI DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO E DEI 22 COMUNI E ASBUC RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 1. Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina la fruizione degli itinerari sentieristici - **senza neve** - presenti all'interno del Parco naturale regionale Sirente Velino (individuati nella cartografia digitale allegata) e dei 22 Comuni e Asbuc relative - ricadenti all'interno del Parco - di seguito elencati: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Magliano Dè Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio Nè Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi
2. Tale documento si ispira ai principi di conservazione, valorizzazione e maggiore sicurezza, nell'ottica di promuovere una gestione sostenibile del territorio e una fruizione più sicura e nel pieno rispetto della natura.
3. Tutta l'area è all'interno del Parco regionale Sirente Velino e nella Zona di Protezione Speciale Sirente Velino IT7110130
4. Le presenti norme sono frutto di un lavoro che ha visto coinvolti il Parco Sirente Velino, i Comuni del Parco, il CAI, il Soccorso alpino (CNSAS). Esse sono parte di un processo di regolamentazione che interessa tutto il territorio mediante una procedura che prevede l'obbligo di registrazione dei fruitori, l'accettazione delle norme previste nel presente regolamento, la compilazione di una manleva per lo scarico di responsabilità verso l'Ente Parco, verso i Comuni e ASBUC titolari dei sentieri. L'intera procedura verrà resa obbligatoria tramite opportune ordinanze sindacali di tutti i 22 Comuni presenti all'interno dell'area protetta stessa e delle relative ASBUC.
5. Le presenti norme costituiranno parte integrante del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.

Art. 2. Priorità normative

1. Il regolamento, lo schema di manleva e la procedura di registrazione sono adottati con deliberazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dall'Ente parco.
2. Nel territorio ricadente all'interno dei confini della Riserva Naturale Orientata Monte Velino, potranno essere vigenti diverse misure ai sensi del D.M. n. 427 del 21 luglio 1987 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 28 dicembre 2018.
3. È stato sottoscritto in data 15/06/2021 un accordo operativo tra il Parco naturale regionale Sirente Velino e il Club Alpino Italiano GR Abruzzo per i lavori di verifica della percorribilità e manutenzione dei sentieri ivi indicati.

Art.3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni ai sensi della *L.R. 27 dicembre 2016, n. 42 Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.*

- a) **escursionismo**: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
- b) **sentiero**: **tracciato delineato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;**

- c) sentiero attrezzato: sentiero montano la cui percorribilità in maggior sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;
- d) via ferrata: tratta di un itinerario escursionistico che si sviluppa in territorio orograficamente impervio, in cui tutto ciò che è preparato, fissato e organizzato in loco facilita il passaggio o la scalata in maggior sicurezza di una parete di roccia;
- e) via di arrampicata alpinistica: itinerario in ambiente montano che, per essere percorso, necessita di conoscenze relative sia alle tecniche di progressione sia alle attrezzature di tipo alpinistico;
- f) via di arrampicata sportiva: percorso su roccia, in montagna o in falesia, composto da uno (arrampicata su monotiro) o più tiri di corda (via lunga o via di più tiri);
- g) tratturo: largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti durante la transumanza;
- h) ippovia: itinerario percorribile a cavallo, quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche e borghi;
- i) pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista): percorso comunque riservato alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso;
- l) pista mountain biking: percorso quasi prevalentemente fuoristrada, su terreno sconnesso e irregolare, utilizzato per guidare biciclette mountain bike;
- m) grotta: percorso in cavità carsica di interesse speleologico percorribile sia sub orizzontalmente che sub verticalmente tramite l'utilizzo di attrezzatura tecnica specifica di uso speleologico o tramite passerelle attrezzate;
- n) forra o canyon: percorso di origine carsica scavato da un corso d'acqua, che si svolge all'interno di gole scavate nella roccia, caratterizzate in genere da forte pendenza, con ostacoli costituiti da salti di roccia e terreno sconnesso;
- o) sentiero speleologico: sentiero, anche attrezzato, che conduce all'ingresso di una grotta o all'imbocco di un canyon o torrente d'alta montagna al cui interno sono previsti dei percorsi speleologici o canyon;
- p) percorso speleologico o percorso canyon: via di esplorazione della grotta o del canyon, la cui discesa è valutata secondo la scala di difficoltà di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo);
- q) fruitore della rete dei sentieri: colui che in forma individuale o in gruppo percorre i tracciati della rete sentieristica esclusivamente nelle modalità consentite (a piedi, in bici, a cavallo, ecc.);

SECONDO LE NORME CAI QUADERNO DI ESCURSIONISMO N. 1

Segnaletica: insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti suddivisi in:

- segnaletica orizzontale: Per segnaletica orizzontale o secondaria (o intermedia) si intende quella al suolo, posizionata usualmente sui sassi o sui tronchi degli alberi per indicare la continuità, in entrambe le direzioni, di un itinerario segnalato. I colori adottati per la segnaletica escursionistica sono il rosso e il bianco da usarsi sempre in abbinamento.;
- segnaletica verticale: È generalmente costituita dalle tabelle, poste all'inizio del sentiero e agli incroci più importanti, che contengono informazioni sulle località di posa, con nome e quota del luogo, o sulle località di destinazione (meta ravvicinata, intermedia e di itinerario) con i tempi di percorrenza e il numero del sentiero;

Difficoltà del sentiero: individua il grado di difficoltà nella percorrenza e l'interesse prevalente, suddivisa nelle seguenti categorie:

- sentiero turistico (T): sentiero che si sviluppa su stradine pedonali o mulattiere facilmente identificabili, nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo;
- sentiero escursionistico (E): sentiero privo di difficoltà tecniche, che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli (località e/o punti panoramici) vicine;

- sentiero per escursionisti esperti (EE): sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato, che non presenta parti attrezzate ad eccezione di eventuali brevi corrimano;
- sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA): sentiero che si sviluppa su pareti rocciose, preventivamente attrezzate con funi, ganci, chiodi o scale, che richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quali casco, imbrago e dissipatore.

È possibile individuare anche ulteriori specifici criteri di classificazioni dei sentieri in base alle difficoltà tecniche (larghezza del tracciato, tipo di fondo, pendenza, ostacoli naturali ed artificiali presenti nel tracciato, pendenza, ecc.), associando ad ognuna di esse un particolare colore per facilitarne la comprensione da parte dei fruitori.

Tempo di percorrenza: tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa.

Art. 4 (Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC Art 7 della LR.42/2016)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:
 - a) gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
 - b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;
 - c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
 - d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
 - e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
 - f) possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

Art.5. (Accesso alla rete sentieristica)

- 1) **CHI PERCORRE OGNI ITINERARIO SENTIERISTICO DELLA RETE DI ITINERARI SENTIERISTICI DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO E DEI 22 COMUNI E ASBUC RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO LO FA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ;**
- 2) **L'accesso è consentito in tutti i periodi dell'anno solo con assenza di copertura nevosa fatte salve diverse ordinanze e disposizioni dei Comuni e dell'Ente parco;**

3) L'accesso è consentito solo a seguito di registrazione nei punti informativi del Parco, nei Comuni e presso la sede dell'Ente Parco con le modalità indicate nel modulo di registrazione. La registrazione determina l'accettazione del presente regolamento e delle norme declinate. È necessario la compilazione della manleva (in allegato al regolamento) per lo scarico di responsabilità verso l'Ente parco e verso i Comuni e le ASBUC.

4) Le comitive organizzate e le scolaresche possono usufruire degli itinerari sentieristici in gruppi di non più di 25 persone e solo se accompagnati da una guida abilitata.

5) È consentito effettuare studi, ricerche di carattere scientifico ed esercitazioni di soccorso, anche in deroga al presente regolamento, previa autorizzazione dell'Ente Parco naturale regionale Sirente Velino.

Art.6. (Modalità di accesso)

È fatto obbligo ai visitatori di:

1. Preparare in anticipo l'itinerario consultando carte dei sentieri, guide turistiche e/o con l'aiuto del personale dei Centri informazioni del Parco. Verificare le distanze, i dislivelli e se ci sono punti acqua, rifugi o bivacchi lungo il percorso.

2. Non partire da soli e lasciare sempre informazioni sull'itinerario intrapreso.

3. Tenere presente che in numerose aree del Parco (in particolare all'interno di forre e valli) la copertura del segnale telefonico è assente e/o discontinua.

4. Seguire sempre i sentieri segnati rispettando le indicazioni della segnaletica e nel dubbio non esitare a tornare indietro. Durante l'escursione si faccia attenzione a spostare pietre: possono mettere in pericolo altri escursionisti che si trovano più in basso.

5. Indossare il casco se il tracciato dei sentieri passa in vicinanza di pareti rocciose. Spesso anche gli animali come i camosci o il vento possono provocare cadute di sassi.

6. Muoversi con perizia prestando attenzione al terreno dinnanzi ai piedi. I sentieri, malgrado le attività di manutenzione, possono presentare diversi ostacoli o possono essere sconnessi.

7. Utilizzare calzature specifiche per la montagna, vestiario, equipaggiamento e attrezzatura adeguati al percorso prescelto: uno zaino impermeabile, crema solare, abbigliamento caldo e antivento, cibo e bevande adeguati, un piccolo kit di pronto soccorso, mappe, GPS e un telefono cellulare. Accertati di saper usare l'attrezzatura.

8. Studiare sulla cartografia della rete sentieristica e sui siti web dedicati le difficoltà e caratteristiche tecniche del sentiero. Di norma all'ingresso dei sentieri è installato un cartello informativo sul percorso segnalato con l'indicazione delle difficoltà di un itinerario (T - E - EE - EEA). Serve in primo luogo per evitare di dover affrontare inaspettatamente difficoltà superiori alle proprie capacità. In ogni caso, la valutazione delle difficoltà rimane essenzialmente indicativa e va considerata come tale. Scegliete l'escursione in base alle vostre capacità e stato di allenamento. Se avete con voi dei bambini scegliete un sentiero adatto alla loro età e alle loro attitudini. Fate sempre in modo che nei tratti più impervi, esposti e scivolosi siano sempre assicurati da un adulto in maniera adeguata. Sopravvalutare le proprie capacità potrebbe essere pericoloso per voi e per i vostri compagni. Evitate di camminare troppo velocemente adattando il passo a quello dell'escursionista più lento presente nel gruppo. Se partite in gruppo durante l'escursione rimanete compatti e sempre vicini aspettando chi si attarda.

9. Pianificare l'escursione consultando i bollettini meteorologici ufficiali della Protezione civile della Regione Abruzzo e dell'Aeronautica Militare ricordando che in montagna le condizioni meteo possono cambiare velocemente. Se il tempo dovesse peggiorare poco dopo l'inizio dell'escursione ritornate velocemente al punto di partenza del vostro itinerario. Se il temporale vi dovesse sorprendere durante l'escursione non riparatevi sotto alberi isolati, non rimanete su vette, creste e punti esposti, ma trovate riparo sotto una roccia o in un anatro lontano da rivoli d'acqua, avvallamenti o valli.

È fatto divieto ai visitatori di:

10. Non abbandonare rifiuti e non nasconderli sotto i sassi. Ricorda che i tovagliolini di carta, che sono biodegradabili, in montagna impiegano quasi un anno per distruggersi. Alcuni

- rifiuti sono anche pericolosi per gli animali in quanto taglienti (vetri, scatolette aperte, ...); altri, come lattine e bottiglie, si trasformano in trappole mortali per insetti e piccoli roditori.
11. Accendere fuochi. Informatevi preventivamente sulla normativa vigente in materia.
 12. Non danneggiare gli alberi e i fiori. Incidere i tronchi, strappare piante, rami, foglie e fiori non è solo inutile ed insensato, ma dannoso per l'ambiente.
 13. Nutrire animali selvatici, randagi e/o inselvaticiti. La fauna selvatica ha un loro ruolo fondamentale nell'equilibrio naturale del Parco; facciamo in modo che la nostra visita non comprometta il suo habitat, il suo comportamento e la sua sicurezza. Nel caso doveste incontrare degli animali durante le escursioni è importante seguire queste semplici regole: non avvicinarsi, non inseguirli, non fischiare o richiamarli in alcun modo e lasciarli liberi di muoversi e di trovare le vie di fuga. Nel caso in cui doveste incontrare un orso Marsicano non lasciarsi prendere dal panico: l'orso bruno marsicano non è un animale aggressivo e non ha l'istinto di attaccare l'uomo. È importante però rispettare le regole sopra indicate e lasciare l'orso tranquillo. Se è vicino alle abitazioni segnalate immediatamente la presenza dell'animale al centralino del Parco 0862/9166, oppure al 1515 o al 112.
 14. Raccogliere fiori, piante e fossili. La flora è protetta: non raccoglierla - né danneggiarla. In natura inoltre sono presenti specie vegetali e funghi allergizzanti e velenosi. Non mangiare erbe, parti di piante o funghi di cui non si conosce la commestibilità.
 15. Raccogliere o asportare minerali, rocce e fossili. Sono lì da milioni di anni!
 16. Campeggiare se non sulle aree opportunamente predisposte dall'Ente Parco
 17. Danneggiare le attrezzature e la segnaletica verticale ed orizzontale.
 18. Danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.
 19. Non percorrere i corsi d'acqua, salvo eccezioni, previste, identificate e codificate con apposita e specifica segnaletica e salvo attraversamenti dei sentieri su rivoli o piccoli torrenti.

Art.7. (Divieti e deroghe)

1. L'Ente Parco e i Comuni (d'intesa con il Parco) possono sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. L'Ente Parco e i Comuni (d'intesa con il Parco) possono temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone es. per fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
3. Sono soggette a deroga le attività di esercitazione del Soccorso Alpino soggette a semplice comunicazione al comune e/o all'Ente parco.
4. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
5. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento secondo le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione

Art. 8. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al corpo dei Carabinieri Forestale, alle Guardie parco e/o altre forze pubbliche oltre che quelle Comunali.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 250 a un massimo di 500 euro.
3. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio dell'Ente parco ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi e impiegate per le attività di manutenzione dei sentieri.

ADDENDUM

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLE GOLE DI AIELLI - CELANO

Art. 1. (Riferimenti ed efficacia)

1. Le presenti norme si riferiscono ad un'area sita lungo il versante sud orientale del Parco naturale regionale Sirente Velino, identificata con il toponimo "Gole di Celano" all'interno dei territori comunali di Aielli, Celano ed Ovindoli in provincia dell'Aquila;
2. La forra suddetta rappresenta una lunga e profonda spaccatura disegnata nei tempi geologici dall'azione combinata dei movimenti tettonici e dall'erosione fluviale del torrente Rio la Foce, che, abbinati fra loro, hanno generato paesaggi carsici e morfo vegetazionali variegati rendendo il geosito particolare e unico nel panorama nazionale.
3. La forra è lunga circa 10 km circa e si sviluppa tra gli 810 m e i 1.330 metri s.l.m. . e separa il monte Sirente (2348 m s.l.m.) e il monte Tino ("Serra di Celano", 1923 m s.l.m.), rappresentando un importante fenomeno d'erosione dell'Appennino centrale.
4. La forra è suddivisa in due parti, la parte Alta con ingresso dalla Valle D'Arano, nel territorio comunale di Ovindoli, attraverso il sentiero (n.12) che si sviluppa tra faggete e pinete fino ad una splendida cascata di acqua gelida "la Fonte degli Innamorati" posta a 1029 metri slm. Da lì si entra all'interno delle Gole vere e proprie percorrendo sempre lo stesso sentiero (il n. 12) che segue in alternanza il greto del torrente la Foce (in secca nel periodo estivo) per circa 4 km, tra pareti rocciose alte fino a 200 metri e con strettoie che non superano i tre metri, fino ad arrivare all'uscita/entrata dal basso in località La Foce, nel territorio comunale di Aielli.
5. Tutta l'area è all'interno del Parco regionale Sirente Velino e nella Zona Speciale di Conservazione IT7110075 Serra e Gole di Celano – Val D'Arano .
6. Le presenti norme sono frutto di un lavoro che ha visto coinvolti il Parco Sirente Velino, i Comuni di Aielli, Celano ed Ovindoli, il CAI, il Soccorso alpino (CNSAS) e il Collegio Guide Alpine. Esse regolano l'accesso alle gole, attualmente soggette ad una forte pressione antropica, legata alle attività turistiche ed escursionistiche e quindi più bisognose di tutela e di protezione.
7. Per l'ambito territoriale di riferimento, le presenti norme costituiranno parte integrante del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.

Art.2. (Accesso alla forra)

1. **Chi percorre il sentiero n.12 - Gole di Celano lo fa sotto la propria responsabilità.**
2. L'accesso è consentito dal 1 maggio al 31 ottobre, fatte salve diverse ordinanze e disposizioni dei Comuni e dell'Ente parco;
3. L'accesso è consentito solo a seguito di prenotazione e registrazione sul sito del Parco. La registrazione, oltre alla prenotazione, determina l'accettazione del presente regolamento e delle norme declinate e la compilazione della manleva per lo scarico di responsabilità.
4. Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita alle Gole in gruppi di non più di 15 persone sempre accompagnate da una guida abilitata.
5. È consentito effettuare all'interno delle Gole studi, ricerche di carattere scientifico ed esercitazioni di soccorso, anche in deroga al presente regolamento, previa autorizzazione dell'Ente Parco naturale regionale Sirente Velino.
6. Per la complessità del tracciato e per le particolari condizioni climatiche si vieta l'accesso alle Gole ai minori di anni 8.
7. All'interno delle Gole non vi è copertura di rete telefonica.

Art.3. (Modalità di accesso)

1. È fatto obbligo ai visitatori delle Gole di Celano di indossare dispositivi di protezione individuale e in particolare il casco per la protezione di cadute dall'alto.
2. È fatto obbligo ai visitatori di non abbandonare il sentiero n. 12
3. È fatto obbligo ai visitatori di non soffermarsi sotto le pareti rocciose
4. È fatto obbligo ai visitatori di camminare con cautela e di non saltare sui sassi per diminuire il rischio di distorsioni o traumi articolari e di non utilizzare bastoncini da Nordic Walking o bastoni ma avere le mani libere.
5. È vietato entrare nelle Gole di Celano senza aver prima consultato il meteo (di cui sopra) con minaccia di temporale, vento forte e/o condizioni meteo avverse.
6. È vietato entrare nelle Gole privi di idonee calzature, quindi è vietato entrare a piedi nudi, con scarpe aperte o sandali o altro genere non configurato come scarpa di montagna.
7. È vietato immergersi in eventuali pozze d'acqua create dal torrente La Foce e nelle acque della fonte degli Innamorati.
8. È vietato l'ingresso e la permanenza nelle Gole nelle ore notturne.
9. È vietato consumare pasti o soffermarsi per rifocillarsi nei 4 km del tratto di sentiero che identifica la Gole in sensu strictu.
10. È vietato nutrire animali selvatici, randagi e/o inselvatichiti. La presenza di cani e gatti randagi all'interno delle gole deve essere segnalata al fine di consentire la cattura e il trasferimento presso le apposite strutture, da parte dei soggetti competenti.
11. È vietato l'uso di apparecchi di riproduzione sonora così come di ogni rumore che arrechi disturbo alla quiete naturale.
12. È vietato il campeggio su tutto il territorio delle Gole.

Art.4. (Divieti e deroghe)

6. L'Ente Parco e i Comuni (d'intesa con il Parco) possono sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
7. L'Ente Parco e i Comuni (d'intesa con il Parco) possono temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone es. per fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
8. Sono soggette a deroga le attività di esercitazione del Soccorso Alpino soggette a semplice comunicazione al comune e/o all'Ente parco.
9. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
10. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento secondo le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione

Art. 5. (Vigilanza)

4. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al corpo dei Carabinieri Forestale, alle Guardie parco e/o altre forze pubbliche oltre che quelle Comunali.
5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 250 a un massimo di 500 euro.
6. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio dell'Ente parco ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi e impiegate per le attività di manutenzione dei sentieri.



In caso di incidente in montagna o in grotta chiama il numero 118 fornendo le necessarie informazioni per consentire il più idoneo intervento di soccorso da parte del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

- **Fornisci i dati identificativi dell'infortunato (nome, cognome, residenza), numero da cui si sta chiamando e, quando possibile, numero telefonico di un altro apparato mobile o fisso (es. il primo potrebbe essere occupato in caso di necessità, potrebbe avere problemi di carica, avere un gestore con minore copertura, ecc.).**
- **Descrivere sommariamente lo scenario dell'incidente con precisazione dell'ora in cui è accaduto, il coinvolgimento di soggetti terzi e precisazione sul numero degli infortunati e sulle loro generiche condizioni, la presenza di pericoli residui o potenziali.**
- **Garantire all'Operatore del 118 le seguenti informazioni relative al/ai soggetto/i coinvolto/i: stato di coscienza/incoscienza; attività respiratoria presente o assente, regolare o irregolare (difficoltà**

Scala delle difficoltà CAI (Club Alpino Italiano)



Escursionismo alla portata di tutti; itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri; i percorsi generalmente non sono lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se non quello tipico della passeggiata. Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico - ricreativo.



Escursionismo che si svolge su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, detriti, pietraie...) e che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine; sono generalmente segnalati con vernice od ometti; è richiesto un discreto allenamento fisico e capacità di orientamento.



Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi agevolmente su terreni impervi, con tratti attrezzati o rocciosi; è richiesto un buon allenamento, una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati.



Vengono indicati sentieri attrezzati o vie ferrate che conducono l'escursionista su pareti rocciose o su creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata.; Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quale casco, imbrago e dissipatore.

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

Dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune di.....e dell'Ente Parco naturale regionale Sirente Velino durante lo svolgimento delle escursioni nella rete sentieristica del Parco.

Il sottoscritto/a

nato/a.....prov..... il

residente nel Comune di.....prov.

Via/P.za..... n. ... cell/tel.email.....

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in materia;

DICHIARA E RICONOSCE

per se stesso e per ogni suo eventuale avente causa o diritto, quanto segue:

1. di essere a conoscenza degli itinerari della rete Sentieristica del Parco regionale Sirente Velino e dei rischi connessi all'attività di escursionismo, cicloturismo, passeggiate a cavallo;
2. di sollevare i Comuni e l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità inerente alle attività di escursionismo e di cicloturismo, passeggiate a cavallo;
3. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è del tutto volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni sua azione compiuta durante lo svolgimento dell'attività e di ritenerla adeguata alle proprie capacità;
4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
5. di aver letto attentamente le ordinanze comunali, il regolamento di fruizione ed aver espressamente accettato tutte le sue clausole,
6. che è a conoscenza del "Regolamento di fruizione della rete sentieristica del PRSV" e di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività di escursionismo, cicloturismo e passeggiate a cavallo sotto elencate (punto a-b-c-d):
 - a. munirsi di idoneo equipaggiamento da escursione, adeguato ad un ambiente di media/alta montagna (vestiario, calzature, provvista d'acqua, ecc.);
 - b. essere fisicamente idonei e preparati, è sempre consigliabile il parere medico curante prima di intraprendere tale attività non agonistica;
 - c. i minori devono essere accompagnati da un genitore o accompagnatore, il quale ne è totalmente responsabile (civilmente e penalmente);
 - d. seguire l'itinerario prestabilito mediante opportuna traccia gpx e cartografia e non intraprendere percorsi alternativi di propria iniziativa;

Il Sottoscritto/a, preso atto della Legge n. 196/2003, autorizza il Comune di.....e l'Ente Parco al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità associativa.

Pertanto con la presente, il sottoscritto/a intende assolvere il Comune di.....e l'Ente Parco, suoi organi Direttivi ed eventuali collaboratori, dalle responsabilità civili e penali che in qualsiasi modo dovessero insorgere durante l'attività di escursionismo, di cicloturismo e passeggiate a cavallo per qualsiasi danno dovesse subire o arrecare a terzi durante lo svolgimento delle attività su indicata.

Luogo e data

Firma (leggibile)

.....